



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/6 DEL 27.04.2023

Oggetto: **Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 “Sospensione di obblighi fiscali”.**

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che l'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, “Sospensione di obblighi fiscali”, è stato approvato al fine di sostenere le imprese della filiera turistica, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni.

A tale fine ricorda, inoltre, l'Assessore, la sopracitata normativa prevede la sospensione dell'IRAP e la restituzione a titolo provvisorio dell'IRAP e IRES versata o da versarsi da parte dei soggetti destinatari della misura.

In particolare, la norma, precisa l'Assessore, stabilisce:

- al comma 1 la sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive per cinque anni a decorrere dall'anno 2021 e sino all'anno 2025 compreso;
- al comma 2 la restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2021 e sino al 2025, dell'Imposta regionale sulle attività produttive versata negli ultimi cinque anni (dal 2016 al 2020) dalla stessa impresa a favore della Regione autonoma della Sardegna;
- al comma 3 la restituzione, a titolo provvisorio, della quota, pari ai 7/10, spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli anni dal 2021 al 2025 compreso;
- al comma 4 la restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2021 e sino al 2025, della quota, pari ai 7/10, spettante alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli ultimi cinque anni.



A seguito della sospensione o della restituzione la norma in discorso, e tenuto conto che la stessa trova attuazione solo dal 2023, l'Assessore, nel ricordare la disciplina delle modalità di versamento o riversamento delle imposte, propone anche la definizione di alcuni aspetti interpretativi per la corretta applicazione, secondo quanto di seguito esposto:

- il comma 1 stabilisce che Il versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione (2021-2025), in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi. Per l'applicazione del comma, si precisa che il primo anno di sospensione operabile è il 2023, maturabile nell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Allo stato attuale la norma prevede solo due anni di ulteriore sospensione il 2024 e il 2025. Il beneficio riferito alla sospensione per gli anni 2021 e il 2022 non è maturabile con tale modalità e si rinvia ad una modifica normativa per la revisione della legge. La restituzione delle somme sospese per le annualità dal 2023 al 2025 è rispettivamente prevista, per l'importo di ciascuna annualità, nel 2029, 2030, e 2031;
- i commi 2 e 4 prevedono la restituzione dell'imposta versata (IRAP e/o 7/10 dell'IRES) dal 2016 al 2020. Tale agevolazione è da intendersi come contributo, il cui importo è parametrato all'IRAP e/o 7/10 dell'IRES versata dal 2016 al 2020, con obbligo di restituzione. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP e IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi. Per l'applicazione del comma, si precisa che il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nel 2022 all'ASE. Nel 2023, disponendo dello stanziamento necessario, l'ASE potrà attuare anche quanto previsto per il 2017, e così a seguire per le annualità dal 2018 al 2019 (oltre il 2020 a valere sulle risorse disponibili). Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi delle annualità dal 2016 al 2019 è rispettivamente previsto, per l'importo di ciascuna annualità restituita, nel 2026, 2027, 2028, e 2029 (e 2030);
- il comma 3 prevede la restituzione dell'imposta versata pari ai 7/10 dell'IRES relativamente alle annualità dal 2021 al 2025. Il dato è desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo di ciascuna annualità di imposta. Tale agevolazione è da intendersi come contributo, il cui importo è parametrato ai 7/10 dell'IRES versata, con obbligo di



restituzione. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi. Per l'applicazione del comma, si precisa che il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è l'anno di imposta 2021, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nel 2022 all'ASE, i cui dati dichiarativi sono oramai certi. L'ASE potrà istruire le annualità successive, a valere sui fondi stanziati, solo dopo la chiusura del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi di ciascun anno di imposta. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, per l'importo di ciascuna annualità restituita, nel 2026, 2027, 2028, e 2029, (oltre 2030 a valere sulle risorse disponibili), rispettivamente per le annualità dal 2021 al 2024 (oltre 2025 a valere sulle risorse disponibili) .

L'Assessore precisa che ai fini della piena attuazione della legge, anche per i commi 2, 3 e 4, occorre rinviare ad apposita norma per un corretto riallineamento temporale e la conclusione dell'intervento programmato.

L'Assessore precisa altresì che l'Agenzia sarda delle entrate (ASE) in qualità di soggetto attuatore ai sensi della deliberazione della Giunta n. 38/3 del 21 dicembre 2022, cui è demandata la procedura di concessione del beneficio, dovrà essere demandata anche alla riscossione delle somme restituite al termine del periodo di sospensione e, in assenza di diversa disposizione, provvedere al trasferimento delle medesime nelle casse regionali.

L'Assessore, evidenzia che a seguito di approfondimento degli uffici della Direzione generale dei Servizi Finanziari, degli uffici della Direzione generale dell'ASE e in particolare preso atto del parere del Distinct Body della Regione Sardegna reso dagli uffici competenti per materia della Direzione generale della Presidenza, il beneficio si configura come aiuto di stato definito "aiuto de minimis", con rinvio al Regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". In particolare il beneficio corrisponde alla mancata applicazione di interessi collegata al differimento della restituzione di somme erogate e al versamento di debiti tributari sospesi e quindi differiti, per un periodo superiore all'anno.

Inoltre, va aggiunto, che tali misure sono soggette al rilascio di apposita garanzia da parte delle imprese beneficiarie.



Per la sospensione degli obblighi fiscali l'aiuto de minimis rientra nella casistica degli aiuti automatici per i quali è comunque previsto un procedimento istruttorio e autorizzatorio ex ante, ancorchè manifestato per la fruizione definitivamente in sede di Dichiarazione IRAP.

Considerata la natura del beneficio, e la complessità di attuazione della misura rientrante in un aiuto di stato de minimis di prestito, l'Assessore propone di autorizzare l'ASE a convenzionarsi con la SFIRS per la preistruttoria necessaria alla definizione del tasso di mercato per la quantificazione della misura dell'aiuto.

L'Assessore, considerato quanto esposto in premessa, evidenzia la necessità di stabilire le disposizioni di attuazione della predetta disposizione normativa nelle "Direttive" allegate alla presente deliberazione, al fine di disciplinare le modalità ed i criteri di attuazione dei predetti benefici. In particolare, prosegue l'Assessore, le citate disposizioni attuative individuano i soggetti destinatari della misura mediante la puntuale indicazione dei codici ATECO interessati dalla stessa.

Continua osservando, che vengono, inoltre, esplicitate le modalità di presentazione, valutazione ed i criteri di selezione delle domande. Si prevede la pubblicazione di uno o più avvisi annuali, che disciplinano ciascuna delle misure previste dai commi dell'articolo 12, anche al fine di quantificare il valore delle istanze pervenute. Nelle direttive è esplicitato il metodo di presentazione delle istanze che per la natura della misura e la tipologia complessa di aiuto di stato si presta ad essere "a sportello".

L'Assessore sottolinea che si disciplinano, altresì, le modalità di versamento a seguito del periodo di sospensione e di riversamento successivamente alla restituzione provvisoria.

Vengono, infine, conclude, disciplinati i controlli e le conseguenze della revoca/decadenza del beneficio alla sospensione o dei provvedimenti concessori di restituzione provvisoria.

L'intero procedimento, come già sopra esposto, sarà gestito dalla Agenzia Sarda delle Entrate - ASE.

L'Assessore ricorda che lo stanziamento complessivo previsto con la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, per gli anni 2022-2025 è pari ad euro 5.000.000, così come riprogrammato per gli anni 2023-2025 nel capitolo di spesa SC08.9395 del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione e nell'entrata e spesa del bilancio 2023-2025 dell'ASE.

L'Assessore, come meglio precisato nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione, propone di ripartire lo stanziamento programmato annuo pari a euro 5.000.000, al netto dei costi di attuazione e di convenzione specifica con l'Agenzia delle Entrate – AdE e/o SFIRS (o altro soggetto), per ciascuna annualità dal 2023 al 2025, destinando 1/5 alla misura della sospensione



dell'imposta e 4/5 alle misure della "provvisoria restituzione". Questi ultimi sono ripartiti per 1/3 tra le tre diverse misure agevolative di cui ai commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 17/2021. Salvo che per lo stanziamento del 2022 che, non potendosi destinare alla misura della sospensione IRAP, potrà essere ripartito interamente tra le misure della restituzione provvisoria.

Va necessariamente anche valutato l'impatto in termini di copertura finanziaria della misura Sospensione IRAP che tra acconti e saldo fa ricadere gli effetti su due annualità.

Propone l'Assessore che se a seguito di un avviso, coinvolgente più misure agevolative, le somme richieste per una misura risultassero inferiori a quelle disponibili, l'eccedenza delle somme disponibili possa essere dirottata verso la misura che necessita, per richieste ricevute, di maggiori risorse, consentendo di ammettere al beneficio anche chi in prima battuta veniva escluso per indisponibilità di fondi.

Tale metodo non è applicabile per la misura della sospensione IRAP che non è frazionabile e necessita di tempi certi alla fruizione.

Laddove le somme destinate per le misure messe a bando, siano state complessivamente superiori alle richieste, le economie complessive di ciascuna misura agevolabile sono portate in aumento dello stanziamento programmato a garanzia della misura Sospensione IRAP, con vincolo di destinazione, al fine di soddisfare le eventuali esigenze di maggiori risorse che si rendessero necessarie a seguito di definitiva constatazione con la dichiarazione IRAP.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le "Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la ripartizione dello stanziamento di euro 5.000.000, al netto delle spese per l'attuazione, per 1/5 all'agevolazione di cui al comma 1 del medesimo art. 12 e per 4/5 alle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, salvo che per l'anno 2022 dove lo stanziamento è interamente destinato alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17/2021;



- di delegare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio alla adozione di propri atti di indirizzo nelle esigenze di interpretazione delle direttive attuative;
- di autorizzare l'ASE a stipulare convenzioni con la AE o con la SFIRS, o altro soggetto, per l'attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2021 e delle relative direttive;
- di autorizzare l'ASE alle necessarie modifiche organizzative che si rendessero necessarie per l'attuazione delle direttive a valere sul proprio contributo di funzionamento.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas